

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

La nuova articolazione del percorso formativo per RSPP e ASPP

Modulo A	28 ore						
	Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II						
	Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo						
	Articolazione in Unità Didattiche (UD)						
Modulo B	Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)						
	Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia						
	Modulo B - Strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Tale modulo						
	è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione:						
	SP1 agricoltura - pesca 12 ore						
	SP2 cave - costruzioni 16 ore SP3 sanità residenziale 12 ore						
					SP4 chimico - petrolchimico 16 ore		
	Modulo C	24 ore					
Nuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)							
Metodologia didattica	Previsto l' Allegato IV con le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi						
Requisiti dei docenti	Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP - ASPP						
Organizzazione dei	Previsti massimo 35 corsisti						
corsi							
Verifiche	MODULO A						
apprendimento	Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (eventuale colloquio di						
	approfondimento) MODULO B						
	Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30domande						
	 Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione 						
	(eventuale colloquio di approfondimento) MODULO C Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30domande						
				Colloquio individuale			
				Riconoscimento	CORSO FREQUENTATO	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
	formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006	Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1			
Modulo B2 - 36 ore		TOTALE	Credito totale per SP1				
Modulo B3 - 60 ore		TOTALE	Credito totale per SP2				
Modulo B4 - 48 ore		TOTALE					
Modulo B5 - 68 ore		TOTALE	Credito totale per SP4				
Modulo B6 - 24 ore							
Modulo B7 - 60 ore		TOTALE	Credito totale per SP3				
Modulo B8 - 24 ore							
Modulo B9 - 12 ore							
Aggiornamento	ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio						
	Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE						
	■ Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per tutto il monte ore						
	Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore						



Altri interventi relativi alla formazione

Soggetti formatori	 Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici 	
	 Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. anche da precedenti accordi 	
Organizzazione dei corsi	Previsti massimo 35 corsiti. Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati	
e-Learning	 Nuovi criteri previsti nell'allegato II Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell'allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva Possibile per il Modulo A 	
	 Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica 	
Requisiti dei docenti	 Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di ASPP/RSPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e 	
	protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013	
Aggiornamento	 Inserito principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE) 	
	 Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37 	
Modifiche all' Allegato	Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli comeaggiornamento	
XIV del d.lgs. 81/08	 "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti" 	
Condizioni particolari	Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori	
per la formazione del	Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell'accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per	
datore di lavoro che	datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se	
svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione	tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso Previsione generale valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti	
Riconoscimento della formazione del medico competente	Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs.n. 81/2008	
Formazione dei lavoratori somministrati	 Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell'accordo CSR 21.12.2011 "La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore." 	